

REGOLAMENTO (CE) N. 1024/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2009

relativo all'autorizzazione e al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, eccetto quelle autorizzate dalla Commissione in conformità del medesimo regolamento ed incluse in un elenco di indicazioni consentite.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente di uno Stato membro. L'autorità nazionale competente inoltra le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), qui di seguito «l'Autorità».
- (3) Al ricevimento della domanda l'Autorità è tenuta a informare senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a esprimere un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda.
- (4) Spetta alla Commissione prendere una decisione sull'autorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere espresso dall'Autorità.
- (5) Il 14 novembre 2008 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto dall'Autorità due pareri riguardanti domande di autorizzazione di indicazioni sulla salute. Il 10 dicembre 2008 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto dall'Autorità cinque pareri riguardanti domande di autorizzazione di indicazioni sulla salute. Il 19 dicembre 2008 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto dall'Autorità nove pareri riguardanti domande di autorizzazione di indicazioni sulla salute. Il 15 gennaio 2009 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto dall'Autorità un parere riguardante una

domanda di autorizzazione di indicazioni sulla salute. Nel frattempo una domanda di autorizzazione di indicazioni sulla salute è stata oggetto di una precedente decisione.

- (6) Un parere riguardava una domanda di autorizzazione di indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia, di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1924/2006, e quindici pareri riguardavano domande di autorizzazione di indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini, di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006.
- (7) In seguito alla domanda di LEAF Int e Leaf Holland e Leaf Suomi Oy, presentata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all'Autorità di esprimere un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante gli effetti delle gomme da masticare/pastiglie a base di xilitolo sul rischio di carie dentaria (domanda n. EFSA-Q-2008-321) ⁽²⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Le gomme da masticare/pastiglie allo xilitolo riducono il rischio di carie».
- (8) In base ai dati presentati l'Autorità ha concluso che è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di gomme da masticare dolcificate con xilitolo al 100 % e l'effetto indicato. Ha concluso tuttavia che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di pastiglie dolcificate con xilitolo almeno al 56 % e l'effetto indicato. Fatta salva la modifica della dicitura, l'indicazione deve essere considerata conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006, in particolare all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e va quindi inclusa nell'elenco comunitario delle indicazioni autorizzate.
- (9) In seguito alla domanda di Danone S.A., presentata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all'Autorità di esprimere un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante gli effetti dei formaggi freschi con contenuto elevato di calcio, vitamina D, fosforo e proteine sulla crescita ossea (domanda n. EFSA-Q-2008-217) ⁽³⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «I formaggi freschi contengono calcio, vitamina D, fosforo e proteine, nutrienti che contribuiscono ad una sana crescita ossea».

⁽¹⁾ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.⁽²⁾ The EFSA Journal (2008) 852, pagg. 1-16.⁽³⁾ The EFSA Journal (2008) 895, pagg. 1-10.